



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

CNA PROFESSIONI

DECRETO-LEGGE n.18 del

17 MARZO 2020 "CURA ITALIA"

Vademecum

articoli del DL 18 che possono essere di interesse per i professionisti



Vademecum degli articoli del DL 18 che possono essere di interesse per i professionisti

“CURA ITALIA”

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio del DL 18/2020 “Cura Italia” gli articoli che interessano direttamente i professionisti di cui alla legge 4/2013 sono i seguenti:

Titolo II

Misure a sostegno del lavoro

Capo II

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)

Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)

Art. 38 Indennità lavoratori dello spettacolo - Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo

Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Titolo III

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparri”))

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)

Titolo IV

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Titolo V

Ulteriori disposizioni

(Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)

Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

Art.90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)

Art.96 (Indennità collaboratori sportivi)

QUI DI SEGUITO GLI ESTRATTI SINTETICI DEGLI ARTICOLI CHE POSSONO ESSERE DI INTERESSE PER I PROFESSIONISTI CON ALCUNE DOMANDE/CHIARIMENTI, EVIDENZIATI IN ROSSO, (RISPOSTE IN BLU).

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19) - lavoratori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni ...[omissis]

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della **retribuzione convenzionale giornaliera*** stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. [omissis]

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020. 12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

*** Domanda:** cosa si intende per retribuzione convenzionale giornaliera

RISPOSTA: Per medesima indennità si intende l'indennità di maternità, richiamata al comma precedente per gli iscritti alla gestione separata.

Per retribuzione convenzionale giornaliera si intende quindi quella utilizzata per pagare l'indennità di maternità alle lavoratrici autonome. Per il settore dell'artigianato e del commercio corrisponde in genere al minimale contributivo giornaliero.

Art. 27 *(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) - Lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori con collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

*** Domanda 1:** L'indennità dei 600 euro vale anche per quei professionisti iscritti alla gestione separata che abbiano in essere anche un contratto da dipendente part-time?

RISPOSTA: No. Per avere diritto all'indennità il professionista iscritto alla gestione separata non deve essere né pensionato né avere altra copertura previdenziale obbligatoria; vale a dire che sono esclusi tutti i contribuenti che calcolano la contribuzione applicando l'aliquota del 24%.

*** Domanda 2:** Le procedure per i congedi parentali per i professionisti iscritti alla gestione separata sarebbero già disponibili, ma essendo specificato che non sono compatibili se uno dei due coniugi riceve un sostegno al reddito, molti si chiedono se possono fare domanda se il coniuge, anch'egli iscritto alla Gestione Separata, fa domanda per l'indennità di 600 euro.

RISPOSTA: Gli enti competenti (INPS e Ministero del Lavoro) non si sono ancora espressi in merito.

Tuttavia, a nostro avviso, in assenza di indicazioni contrarie si deve ritenere che, data la ratio della misura non riconducibile all'istituto delle prestazioni a sostegno del reddito, la percezione dell'indennità di 600 euro non sia ostativa alla fruizione del congedo "Covid 19" di cui all'art. 23, Dl Cura Italia.

Art. 28* (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago) - i lavoratori iscritti alle gestioni speciali AGO

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

*** Domanda:** si richiede un chiarimento rispetto i soggetti che possono avere accesso all'indennità di 600 euro prevista. Sempre tenendo presente che possono accedervi i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

In particolare, potrebbero fare parte della platea richiedente:

- artigiani soci di SRL
- amministratori srl (che per indennità percepita versano a gestione separata)
- collaboratori familiari
- SOCI DI SNC
- SOCI ACCOMANDATARI DI SAS

RISPOSTA: La norma fa esplicito riferimento ai soggetti iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, nel caso della gestione speciale degli artigiani ed esercenti attività commerciali, si ritiene che rientrino tra i destinatari:

1. - i titolari;
2. - i soci di società di persone o di capitali, anche nel caso in cui siano iscritti contemporaneamente alla gestione separata INPS (es. quando percepiscono un compenso in qualità di amministratore);
3. - i collaboratori e coadiuvanti familiari;
4. che sono iscritti in tali gestioni, non sono titolari di pensione e non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (es. in qualità dipendenti; casse professionali; ecc..)

FAQ risposte del Ministero dell'Economia:

D: I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago, (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?

R: Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell'INPS. L'indennità riconosciuta dall'articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.

D: Gli agenti di commercio che oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l'Enasarco, hanno diritto all'indennità di 600 euro?

R: Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell'articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell'articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.

Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)

1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

**Art. 38 Indennità lavoratori dello spettacolo - Lavoratori iscritti al Fondo pensioni
Lavoratori dello spettacolo**

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno n. 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore

della presente disposizione. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.

Art. 44 * Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 - lavoratori dipendenti e autonomi

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

*** Domanda:** il presente articolo si riferisce solo ai professionisti ordinistici o anche ai professionisti iscritti alla gestione separata? Dal comma 1. Sembra che tutti gli autonomi, comprese i professionisti iscritti alla gestione separata, siano ammissibili, ma nel comma 2 si fa riferimento solo ai professionisti ordinistici.

RISPOSTA: Dalla formulazione della norma pare di capire che, con uno o più decreti a cura dei ministeri competenti, debbano essere definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità come prevista al comma 1, nonché, in considerazione della particolare situazione di emergenza, l'eventuale quota parte di spesa da destinare a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private. Pertanto, in via eccezionale anche per i liberi professionisti.

Il decreto attuativo relativo all'indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli ordini per l'accesso al "Fondo per il reddito di ultima istanza" prevede che:

Il sostegno al reddito di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 è costituito da un'indennità per il mese di marzo pari a euro 600 ed è riconosciuto a:

- i lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
- i lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19

Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto in questo caso devono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all'interessato.

Art. 49 * Fondo centrale di garanzia PMI – lettera K persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni

1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati

alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o **professioni*** assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

2. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".

3. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

4. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.

5. All'articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia.

7. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto legge.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

L'articolo 49 dispone che, per 9 mesi da oggi, al Fondo centrale di garanzia PMI sono ammissibili, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Domanda: nel comma k, con il termine professioni si intendono anche i professionisti della legge 4/2013 che richiedano un prestito per liquidità?

RISPOSTA: Se si applica la definizione di PMI come da Regolamentazione Europea sì. (vedi chiarimenti forniti per art.56).

Da notare che quanto riportato nella alla lettera K), non è di facile interpretazione, infatti sembra che nel testo manchi qualcosa dopo il termine “assoggettati”, assoggettati a cosa? Il DI deve essere convertito, potrebbe essere che tale “dimenticanza” venga in quell’occasione colmata.

Art. 54 * (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”) - lavoratori autonomi e liberi professionisti

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

a. * l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 2. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al * pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”. 3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020. 4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del regolamento di cui al DM

132/2010. 5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

*** Domanda 1:** Il comma a) fa riferimento ad un calo del fatturato superiore al 33%: per calcolare la perdita del 33% del fatturato, si deve prendere in considerazione il periodo che va dal 21/02/202 al 21/05/2020? Oppure, se si presenta la domanda in questi giorni, si calcola il trimestre normale, ossia gennaio-marzo 2020? O quale altro calcolo?

RISPOSTA: Il comma 1 lett. a dell'art. 54 chiede di autocertificare di aver registrato "in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019" ...

In attesa della pubblicazione del decreto attuativo del MEF, si ritiene possibile prendere in considerazione:

- il trimestre 21 febbraio 2020 – 21 maggio 2020
- oppure il minor lasso temporale intercorrente tra la data della domanda e il 21 maggio 2020

*** Domanda 2:** Il comma b) fa riferimento al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Cosa significa? Vengono congelate le rate e quando si riprende a pagare, c'è un 50% di interessi in più da versare? Quale è la base del calcolo degli eventuali interessi?

RISPOSTA: Il comma 2 sostituisce il comma 478 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 il quale, nella formulazione previgente, prevedeva che per i mutui concessi da banche o intermediari finanziari l'intervento del Fondo consistesse nel pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Secondo le norme previgenti, tale onere era corrispondente al parametro di riferimento costituito dal tasso di interesse applicato ai mutui, con esclusione della componente di maggiorazione; in sostanza, il Fondo ripagava alla banca il tasso di interesse escludendo la cd. componente di spread. Con le modifiche introdotte, invece, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Sostanzialmente, viene abbassata la percentuale di interessi corrisposta dal fondo, ma è inclusa nel calcolo di tale onere lo spread.

Va quindi valutata la convenienza di tale agevolazione, dato che il fondo paga alle banche al posto del mutuatario solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate

non versate, mentre il restante 50% resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione, il mutuatario riprenderà a pagare le rate, applicando i tassi che ci saranno in quel momento, partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.

ATTENZIONE: l'art. 4 del Decreto attuativo del 25 marzo, che ammette ai benefici del Fondo soltanto le attività indicate all'art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 8. Per come è scritto esclude dai benefici del Fondo artigiani e professionisti della legge 4/2013 non iscritti ad associazioni professionali iscritte negli elenchi MISE. Per questo CNA ha scritto al Ministro Gualtieri, chiedendo di riconsiderare urgentemente i requisiti per l'accesso al Fondo.

Art. 56 * (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
 - a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
 - b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
 - c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30

settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese **le microimprese*** e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

*** Domanda:** Si chiede la conferma che il presente articolo possa valere anche per i professionisti ex legge 4/2013 costituiti in associazione o impresa (entità individuale o società) che esercitino attività economica.

Infatti, se si fa riferimento alla "Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003" si legge: DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE Articolo 1 Impresa: Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica; vi rientrano anche i lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale.

RISPOSTA: La tematica trattata presuppone un'analisi più completa dell'argomento.

Occorre innanzitutto premettere che

- i liberi professionisti possono rientrare nella definizione di "impresa" ai fini della disciplina comunitaria;

- le associazioni ex L. n. 4/2013, potrebbero rientrare anch'esse nella definizione di "impresa" ai fini della disciplina comunitaria. Inseriamo un "potrebbero" in quanto occorre

verificare bene come viene svolta l'attività e chi è l'effettivo "beneficiario" delle agevolazioni richieste.

1. Definizione di "impresa" ai fini della disciplina comunitaria

Risulta assodato che, ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato occorre "guardare" al beneficiario dell'agevolazione stessa, il quale deve essere classificabile come "impresa", così come definita nel diritto comunitario e, cioè, un'entità che esercita un'attività economicamente rilevante, un soggetto che produce o scambia beni o servizi su di un mercato (Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, relativa alla definizione di micro- e PMI, recepita nell'ordinamento interno tramite il D.M. 18 aprile 2005).

Si deve pertanto considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica. Pertanto la natura giuridica del beneficiario non è sempre rilevante, per cui anche un'organizzazione senza scopo di lucro o un ente pubblico può esercitare attività economiche e ricevere aiuti rilevanti ai fini dell'art.107 TFUE (la disposizione che regola la questione degli aiuti di Stato a livello di Trattato comunitario).

Non sono rilevanti, al fine di escludere un'entità dallo spettro applicativo della disciplina sugli aiuti di Stato:

- né la natura giuridica del beneficiario;
- né la circostanza che si tratti di un'entità con scopo lucrativo (com'è il caso delle associazioni professionali che devono essere senza scopo di lucro ex art. 5, c. 1, lett. f, L. n. 4/2013).

2. Definizione di "professione" ai sensi della L. n. 4/2013

Ai fini della L. n. 4/2013, per «professione non organizzata in ordini o collegi», nel testo della legge denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o

riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (art. 1, c. 2, L. n. 4/2013).

La medesima norma, precisa inoltre che, la predetta "professione" può essere esercitata tanto in forma individuale, quanto in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente (art. 1, c. 5, L. n. 4/2013).

Conseguentemente, se ben intendo, la "professione" può essere svolta in varie modalità:

- individualmente (libero professionista non iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 cod.civ.);

- collettivamente, tramite varie modalità (associazioni, società, cooperative).

Qualora la professione venga svolta in forma di "associazione", gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali (art. 2, L. n. 4/2013) devono garantire, tra gli altri, la trasparenza delle attività e degli assetti associativi (art. 2, c. 2, L. n. 4/2013).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, le associazioni professionali possono essere organizzate secondo differenti assetti societari che devono trasparire dalle clausole statutarie. Cioè, se capisco bene, l'associazione professionale può essere strutturata secondo varie modalità organizzative e, sulla base di questo, essere o meno rilevante ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato.

Quindi, poiché l'articolo 56 del DL Cura Italia, nel prevedere le misure a sostegno della liquidità delle PMI, non fa riferimento esplicito ai professionisti è stato necessario richiedere il chiarimento del MEF.

RISPOSTA DEL MEF:

Il MEF ha chiarito espressamente le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie sui prestiti bancari, ribadendo che sono ricompresi tra le 'imprese' anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

3. Determinazione dell'effettivo beneficiario dell'agevolazione

Stante quanto esposto al punto 1 (definizione di impresa) e al punto 2 (inquadramento delle associazioni professionali), da un punto di vista della disciplina sugli aiuti di Stato, le associazioni professionali possono quindi inquadarsi o meno come "imprese". Ciò che

rileverà, pertanto, è come viene svolta l'attività da parte dell'associazione stessa (assetto societario) e, in base a questo, occorrerà definire associazione per associazione, chi può rivestire il ruolo di beneficiario delle agevolazioni.

In dettaglio, nello spettro della disciplina sugli aiuti di Stato, qualora un soggetto si interponga tra ente concedente l'agevolazione e beneficiario finale, si parla di "soggetto veicolo" ed è pacificamente riconosciuto dalla normativa comunitaria come colui che può svolgere azioni di tipo burocratico (presentazione della domanda all'ente erogatore, compilazione della modulistica, ecc.) o addirittura procedere all'erogazione dell'aiuto (ad esempio, redistribuzione dei singoli importi, fornitura di un servizio al beneficiario finale a fronte della percezione dell'importo direttamente dall'ente concedente, ecc.). L'elemento imprescindibile rimane comunque sempre quello della chiara identificazione del beneficiario finale, il quale rimane il soggetto cui occorre far riferimento per determinare la possibilità o meno di fruire del beneficio, il rispetto delle regole di cumulo e così via.

Ai nostri fini (possibile partecipazione ad un bando):

- qualora il soggetto veicolo (nel nostro caso, l'associazione professionale), si limiti a interfacciarsi con il soggetto concedente l'agevolazione, non essendo il destinatario finale dell'agevolazione stessa, non si identifica come effettivo beneficiario dell'agevolazione poiché i reali beneficiari dell'aiuto sono le singole "imprese" (nel nostro caso i professionisti associati) in relazione al vantaggio effettivo derivato per ciascuna di esse;
- qualora il soggetto veicolo, (nel nostro caso, l'associazione professionale), svolga una propria attività economica e, in relazione a questa, fruisca di un'agevolazione: il reale beneficiario dell'aiuto è il soggetto veicolo stesso (cioè l'associazione professionale).

4. Conclusioni

Stante tutto quanto esposto ai punti precedenti, l'associazione professionale può essere strutturata secondo varie modalità organizzative e, a seconda della singola associazione:

- diventare un soggetto identificabile come "impresa"; oppure
- rimanere un'entità super partes, un "intermediario" tra professionisti associati (le "imprese") e gli enti concedenti l'aiuto di Stato, senza acquisire l'inquadramento di "impresa" a sua volta.

Il MEF ha chiarito espressamente le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie, ribadendo che sono ricompresi tra le 'imprese' anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

È stato necessario il chiarimento del MEF in quanto l'articolo 56 del DL Cura Italia, nel prevedere le misure a sostegno della liquidità delle PMI, non faceva riferimento esplicito ai professionisti.

Articolo 60 * - Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Domanda: Il 20 marzo l'IVA annuale era da versare?

RISPOSTA: il 20 marzo l'IVA era da versare da parte di quei soggetti diversi da quelli per i quali era espressamente prevista la sospensione.

La sospensione dei versamenti IVA del mese di marzo (dal 20) era prevista per due distinte fattispecie:

- i soggetti che hanno realizzato ricavi **NON** superiori a 2 mln di euro nell'anno precedente (2019) e ciò indipendentemente dal tipo di attività esercitata (rif.
- i soggetti che rientrano nell'elenco delle attività espressamente sospese (rif.art.61 c.2) e ciò a prescindere dal volume dei ricavi.

Art. 61* (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) - solo per alcuni codici ATECO

1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) [omissis]

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) [omissis]

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) [omissis]

l) [omissis]

m) [omissis]

n) [omissis]

o) [omissis]

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) [omissis]

*** Domanda:** Si richiede la conferma dei soggetti professionisti con codice ateco ammissibili per l'articolo.

RISPOSTA: la norma parla di soggetti che esercitano le attività indicate. Non c'è quindi differenza se l'attività è esercitata in forma d'impresa o professionale.

Articolo 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi - soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, *** sono sospesi** i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) *** relativi all'imposta sul valore aggiunto;**

c) *** relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.**

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di * 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

* 7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

* **Domanda 1:** Comma 2b: si chiede chiarimento rispetto a quanto enunciato nell'art.60

RISPOSTA: l'art.60 altro non è che la proroga generalizzata per tutti delle scadenze del 16 marzo che si potevano fare entro il giorno 20 se rivolte alla Pubblica Amministrazione, compreso quindi anche l'IVA. Dal 20 va valutato per l'ulteriore "sospensione" se il soggetto rientra nell'art.61 o nell'art.62.

* **Domanda 2:** Comma 2c: si tratta di quelli che i datori di lavoro devono versare per i propri dipendenti, giusto? I professionisti che avessero delle rate in corso riguardanti l'INPS le devono versare comunque?

RISPOSTA: in attesa delle istruzioni operative da parte dell'INPS, si ritiene che possano rientrare nella sospensione i versamenti di contributi e premi aventi scadenza nel periodo richiamato dalla norma (dal'8/03 al 31/03). Sul piano contributivo, di norma rientrano

nella sospensione i versamenti contributivi riconducibili alle seguenti gestioni: Datori di lavoro con riferimento alla contribuzione dovuta per i propri dipendenti; lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, ecc.); committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Con riferimento alla rateazione, solo a condizione che l'INPS confermi l'orientamento interpretativo espresso con riferimento alla diversa ipotesi di sospensione per "settori colpiti" (circ. 37/2020), sarebbero ammessi alla sospensione anche i versamenti relativi al piano di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall'istituto, per tutte le rate compresa la prima.

* **Domanda 3:** Comma 5: 5 rate mensili di pari importo senza interessi, more o sanzioni?

RISPOSTA: si conferma, senza interessi e sanzioni

* **Domanda 4:** Comma 7: i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020: è corretto affermare che il professionista che normalmente sarebbe soggetto a R.A., può emettere una fattura senza R.A. tra il 16/03/2020 e il 31/03/2020?

RISPOSTA: SI ma deve fare apposita comunicazione al sostituto di avere i requisiti richiesti (es.: compensi/ricavi del 2019 non superiori a 400.000 euro e di non avere dipendenti).

Poi dovrà versare lui personalmente le ritenute non operate dal sostituto entro i termini stabiliti dalla stessa norma.

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) - soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione

del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 89 Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo – settori spettacolo

1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art.90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura) –autori, artisti interpreti ed esecutori, e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo) – federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art.96 (Indennità collaboratori sportivi) – altra gestione

1. L'indennità di cui all'articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Documento del 2 aprile 2020

ELABORATO DATA 2 APRILE 2020

AGGIORNATO IN DATA _____